



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 10 - 17 settembre 2009

N. 37 - 38

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 7 maggio 2009, n. 46 (prot. 4777)

Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2008/2009. Pag. 5

Ordinanza ministeriale 7 maggio 2009, n. 47 (prot. 4801)

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma » 6

Ordinanza ministeriale 8 maggio n. 48 (prot. 4801)

Supplenze brevi personale docente. Procedura informatica. Consultazione graduatorie » 12

Decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 49

Integrazione D.M. 1/2009 e D.M. 9/2009 » 14

Circolare 20 maggio 2009, n. 50 (prot. 5338)

Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009. » 16

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 20

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 30

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 31

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 32

Ufficio scolastico provinciale di Lucca » 33

Ufficio scolastico provinciale di Lucca » 34

Ufficio scolastico provinciale di Modena » 35

Ufficio scolastico provinciale di Modena » 36

Ufficio scolastico provinciale di Padova » 37

Ufficio scolastico provinciale di Padova » 38

Ufficio scolastico provinciale di Padova » 39

Sommario

Ufficio scolastico provinciale di Palermo	<i>Pag.</i> 40
Ufficio scolastico provinciale di Palermo	» 41
Ufficio scolastico provinciale di Terni	» 42
Ufficio scolastico provinciale di Varese	» 43
Ufficio scolastico provinciale di Varese	» 44

Circolare 7 maggio 2009, n. 46 (prot. 4777)

Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2008/2009.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Ai Direttori generali degli
Uffici scolastici Regionali
LORO SEDI

La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento. In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.

In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169). Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n. 40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giacomo Dutto

Ordinanza ministeriale 7 maggio 2009, n. 47 (prot. 4801)

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 5, relativo allo stato di emergenza e ai conseguenti poteri di ordinanza;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 193;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, concernente istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2008-2009;

VISTA l'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

VISTI il D.M. n. 3542 del 15 aprile 2009 ed il D.M. n. 1008 del 17 aprile 2009 concernenti disposizioni riguardanti la ripresa del servizio per il personale scolastico dopo i noti eventi sismici;

VISTO il D.M. n. 3543 del 15 aprile 2009, concernente disposizioni relative, in particolare, allo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;

VISTO il Decreto 16 aprile 2009, n. 3 del Commissario delegato ai sensi del DPCM 6 aprile 2009;

RITENUTO che la situazione contingente venutasi a creare per effetto del predetto evento tellurico e, in particolare, la pesante incidenza che lo stesso ha avuto sull'andamento dell'anno scolastico in conseguenza dei gravi danni arrecati alla maggior parte degli edifici scolastici, dichiarati in tutto o in parte inagibili con conseguente impossibilità di consentire ai discenti la frequenza delle lezioni per tutto il periodo programmato, rendono necessario procedere all'assunzione di norme concernenti specificamente l'effettuazione degli scrutini e degli esami al termine del corrente anno scolastico riguardanti alunni e candidati esterni della Regione Abruzzo che non abbiano potuto completare il loro regolare percorso scolastico a causa degli eventi sismici;

ORDINA

Art. 1

(Destinatari delle disposizioni speciali)

1. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, relativi all'anno scolastico 2008/2009, si applicano le norme della presente ordinanza agli alunni delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie (compresi i Centri Territoriali Permanenti) dei comuni terremotati della provincia dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 (ed eventuali successive integrazioni) e comunque agli alunni delle scuole dei comuni i cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del sisma dalle competenti autorità, non hanno consentito il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

Art. 2

(Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole primarie e secondarie)

1. Nelle scuole primarie, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dai docenti della classe o, in mancanza di essi (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dal Consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali) o, se necessario, dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

3. Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l'ammissione alla classe successiva è disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, anche in deroga sia al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente (cfr. art. 13, comma 1, Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009), sia alle valutazioni di sufficienza previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 (scuola secondaria di primo grado) e dall'articolo 193, comma 1 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297 (scuola secondaria di secondo grado), sempre che il Consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno successivo.

4. I Consigli di classe per gli scrutini delle scuole di cui all'art. 1 si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorità e dalle medesime ritenuti idonei.

5. Gli alunni che, a seguito del sisma, abbiano frequentato - per trasferimento ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 3543 del 15 aprile 2009 - l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma, vengono scrutinati, di norma, nella scuola frequentata sino al 4 aprile 2009, anche sulla base di eventuali elementi integrativi di valutazione forniti dall'istituzione scolastica di accoglienza.

Art. 3

(Ammissione agli esami di Stato)

1. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo grado è disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio, anche in deroga alle valutazioni di sufficienza previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali) e anche se in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti.

2. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado viene disposta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal requisito richiesto (almeno la media del sei) dall'art 1, comma 3 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42, purché in presenza di puntuale, motivato giudizio stilato dal Consiglio di classe. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe, costituito come indicato al precedente comma 1, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o più componenti, per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali.

3. L'ammissione agli esami di Stato di primo e secondo grado degli alunni che, a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 3543 del 15 aprile 2009, hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma è disposta, di norma, dalla scuola frequentata sino al 4 aprile 2009. Su richiesta delle famiglie, o degli studenti qualora maggiorenni, l'ammissione può essere disposta dall'istituto di trasferimento, seguendo le procedure ordinarie.

4. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico si applicano le tabelle allegate al D.M. 22 maggio 2007, n. 42. In mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti, il Consiglio di classe, come sopra costituito, delibererà i criteri di attribuzione dello stesso credito scolastico ritenuti più opportuni, dandone espressamente atto nei relativi verbali.

5. Limitatamente all'ultimo anno di corso, al candidato ammesso all'esame di Stato con una media inferiore a sei e superiore o uguale a cinque è attribuito un credito scolastico da 1 a 3 punti. Al candidato ammesso all'esame con una

media dei voti inferiore al 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

6. Le deliberazioni di non ammissione agli esami di Stato sono puntualmente motivate e verbalizzate.

Art. 4

(Ammissione per abbreviazione)

1. Per gli alunni iscritti alle penultime classi che intendano sostenere per abbreviazione l'esame finale di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della OM n. 40/2009, l'attribuzione del voto di otto decimi in ciascuna disciplina è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio di classe, costituito come previsto nel precedente articolo 2 della presente ordinanza, tenuto conto del curriculum scolastico svolto dal candidato nel penultimo anno. Resta fermo che il candidato deve aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorso in ripetenze nei due anni predetti. Tali circostanze vengono acclarate e verbalizzate dal Consiglio di classe.

Art. 5

(Commissioni, diario e sedi di esame)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle scuole secondarie di primo grado, le Commissioni giudicatrici sono costituite dai docenti della classe, anche in assenza di uno o più di essi per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, e comunque in numero non inferiore a quattro, più il presidente esterno nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

2. Per lo svolgimento dell'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado, le Commissioni giudicatrici operano di norma nella composizione del Consiglio di classe, con una soglia di almeno sei docenti commissari, più il presidente esterno nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

3. Le Commissioni per gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado si insediano il giorno 23 giugno 2009 previsto dalla OM n. 40/2009. La data di inizio dei colloqui viene stabilita dalla Commissione ai sensi dell'art. 12, comma 9 della OM n. 40/2009, e, comunque, non prima del giorno 25 giugno 2009.

4. Le sedi di esame sono determinate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre diverse strutture ritenute agibili ed idonee allo scopo dalle competenti autorità.

5. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione nelle forme ritenute più efficaci ai candidati interessati della sede alla quale sono stati assegnati.

6. Il Presidente della Commissione adotta tutte le forme di flessibilità necessarie per il calendario dei colloqui, anche prevedendo più sessioni suppletive o straordinarie.

Art. 6

(Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, sostengono soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente.

2. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la Commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'O.M. 40/2009. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'O.M. 40/2009). Resta fermo il punteggio massimo di venticinque punti per il credito scolastico, previsto dall'O.M. 40/2009.

3. Gli alunni che - a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 3543 del 15 aprile 2009 - hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma e, su richiesta delle famiglie o di sé stessi qualora maggiorenni, sono stati scrutinati e ammessi agli esami nelle istituzioni suddette, sostengono gli esami di Stato dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado in tale sede, seguendo le procedure ordinarie.

4. Gli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado che si tengono nei Centri Territoriali permanenti si svolgono soltanto con la prova orale.

Art. 7

(Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte)

1. Con riferimento agli esami di qualifica professionale, non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe, per motivi strettamente dipendenti dal sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. I candidati sono ammessi alle prove di qualifica anche se non raggiungono la sufficienza in tutte le materie. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al Consiglio di classe - anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno - e comunque con un numero di docenti non inferiori a sei. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90). Il Consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a

disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti su cento (cfr. art. 27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90).

4. Gli esami di licenza di maestro d'arte sono effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali.

Art. 8

(Esami di idoneità; esami preliminari agli esami di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado)

1. Gli esami di idoneità per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio.

2. Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati, dal Consiglio di classe anche se incompleto per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, con lo svolgimento delle sole prove orali.

Art. 9

(Documentazione)

1. In mancanza, anche totale, dei previsti atti scolastici per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, la carriera scolastica dei candidati agli esami di Stato viene illustrata dai competenti commissari in seno alle rispettive Commissioni giudicatrici.

2. La documentazione relativa ai candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, è sostituita, nei casi di distruzione od irreperibilità, da una dichiarazione rilasciata dagli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in tempo utile prima dell'inizio della sessione di esame, direttamente ai Dirigenti scolastici.

Art. 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Roma, 7 maggio 2009

IL MINISTRO
F.to MARIANELLA GELMINI

Ordinanza ministeriale 8 maggio n. 48 (prot. 4801)

Supplenze brevi personale docente. Procedura informatica. Consultazione graduatorie

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- Visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- Visto in particolare l'art. 7 comma 2 che prevede l'introduzione di un'apposita procedura informatica per la consultazione delle graduatorie di circolo e d'istituto da parte delle scuole per rendere più efficiente, tempestiva ed economica l'azione amministrativa nel reperimento di personale docente ed educativo, ai fini del conferimento di supplenze nonché per la comunicazione al sistema informativo di tutti gli elementi identificativi dei contratti stipulati;
- Visto il DM n. 53 del 21 giugno 2007, con particolare riguardo agli articoli 10 e 11;
- Viste le note ministeriali n. 20416 del 25 ottobre 2007 e n. 22759 del 29 novembre 2007 con le quali, a seguito degli esiti positivi della specifica sperimentazione delle nuove procedure informatiche, è stata disposta, a decorrere dal 27 dicembre 2007, la messa a regime della procedura prevista dal richiamato articolo 7 del regolamento;
- Accertato che numerose istituzioni scolastiche continuano a non utilizzare la menzionata procedura informatica, con conseguente disagio per l'intera funzionalità del sistema;
- Considerata, pertanto, la necessità e l'urgenza di rendere effettivamente operativa tale procedura;

ORDINA

Art. 1 - Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, prevista dall'art. 7 del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 sul conferimento delle supplenze, le scuole comunicano al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.

Atti normativi e di amministrazione

Art. 2 - Analogamente, devono essere acquisite al sistema informativo le rinunce, la mancata assunzione in servizio e l'abbandono del servizio da parte del supplente.

Art. 3 Tenuto conto dei gravi pregiudizi che possono derivare sia ai diretti interessati che alle istituzioni scolastiche per effetto della omessa puntuale applicazione delle anzidette procedure, ed in particolare della omessa annotazione del contratto, si richiama la personale attenzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sulle responsabilità disciplinari, civili e contabili scaturenti dai suddetti comportamenti omissivi, responsabilità che saranno perseguite puntualmente.

Roma, 8 maggio 2009

IL MINISTRO
f.to Maria Stella Gelmini

Decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 49

Integrazione D.M. 1/2009 e D.M. 9/2009

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, Supplemento Ordinario n. 289.

VISTO il D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2009, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 17, in data 20 gennaio 2009 *“regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTO il D.M. n. 9 del 22 gennaio 2009, di modifica ed integrazione del D.M. n. 1 sopra riportato;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

VISTA la nota n. 2267 del 21/4/2009, con la quale la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione richiede un'assegnazione di cassa sul capitolo 1170 - piano gestionale 25, concernente *“spese per la realizzazione del progetto biblioteche - spese connesse all'attività del servizio per la comunicazione”*- per € 7.231.921,18, necessaria a soddisfare gli impegni di spesa assunti negli esercizi finanziari precedenti;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione, in favore del titolare del centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento per l'Istruzione, del capitolo sopra indicato;

DECRETA:

Art. 1 - Ad integrazione del decreto n. 1 e n. 9, è assegnata per l'anno finanziario 2009 al Capo Dipartimento, preposto al *Dipartimento per l'Istruzione*, la gestione, in termini di residui e cassa, del capitolo 1170 articolo 25, concernente "*spese per la realizzazione del progetto biblioteche - spese connesse all'attività del servizio per la comunicazione*";

Art. 2 - Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini
Mariastella Gelmini

Circolare 20 maggio 2009, n. 50 (prot. 5338)

Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Al Responsabile del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione

SEDE

Premessa

All'inizio di quest'anno scolastico, la legge 169/2008 ha innovato in modo significativo i termini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni¹.

In vista dell'ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami si ritiene pertanto opportuno richiamare in sintesi le norme al momento in vigore. Si intende con ciò sia facilitare il compito dei dirigenti e dei docenti impegnati in questa delicata fase del complessivo processo di insegnamento-apprendimento, sia chiarire le modalità operative della valutazione agli alunni e alle loro famiglie.

1. Ammissione alla classe successiva

1.1 Nella scuola primaria

Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione².

1.2. Nella scuola secondaria di primo grado

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:

- la validità di frequenza delle lezioni³;
- un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio⁴;
- un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento⁵.

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe⁶.

1.3. Nella scuola secondaria di secondo grado

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi:

- in ogni disciplina di studio⁷;
- nel comportamento⁸.

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5.

Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici della terzultima e della penultima classe⁹.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è sospeso e rinviato nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92¹⁰.

2. Ammissione agli esami di Stato di fine ciclo

2.1. Nella scuola secondaria di primo grado

L'ammissione è disposta dal Consiglio di classe con giudizio di idoneità per gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio e nel comportamento un voto non inferiore a sei decimi¹¹.

L'eventuale non ammissione all'esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe¹².

2.2. Nella scuola secondaria di secondo grado

L'ammissione è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dall'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40. La media del sei per l'ammissione all'esame, prevista dall'articolo 2 dell'ordinanza suddetta, è calcolata considerando nel computo, a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento¹³ e il voto di educazione fisica¹⁴.

3. Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione

3.1 Sono confermate per l'esame di Stato al termine del primo ciclo le materie e le prove scritte già previste nella sessione d'esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova scritta nazionale di cui alla legge 176/2007.

3.2 La Commissione o le eventuali Sottocommissioni concludono l'esame di ogni candidato con un voto finale espresso in decimi¹⁵, alla cui determinazione concorrono le valutazioni delle prove scritte, la valutazione della prova scritta nazionale e quella del colloquio pluridisciplinare. La valutazione della prova nazionale è stabilita sulla base di una procedura standardizzata di correzione definita dall'Invalsi.

3.3. L'esito conclusivo dell'esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi¹⁶.

3.4 L'esito finale dell'esame con l'indicazione del voto conseguito è affisso all'albo della scuola.

3.5. Disposizioni in merito alle procedure per lo svolgimento dell'esame, ivi comprese quelle relative alla prova nazionale Invalsi, vengono date con la circolare 20 maggio 2009, n 51.

4. Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione

Si rinvia a quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 8 marzo 2009, n. 40 e dalla circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46.

5. Certificazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico 2008-2009, nelle more di definizione del modello certificativo, previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275¹⁷, le istituzioni scolastiche dispongono in modo autonomo forme e modalità della certificazione.

6. Disposizioni per i territori abruzzesi colpiti dal sisma

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano agli alunni dei comuni e delle scuole del territorio abruzzese colpiti dal sisma, nei limiti e alle condizioni di cui all'ordinanza ministeriale 7 maggio 2009, n. 47.

Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto

¹ Cfr. decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. ("Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università").

² Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, commi 1 e 1 bis.

³ Secondo, quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Si ricorda come il medesimo comma preveda che, "per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe".

⁴ Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3.

⁵ Ivi, art. 2, commi 1, 2, 3.

⁶ Ivi, art. 3, comma 3.

⁷ Cfr. decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193 e ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, art. 13.

⁸ Cfr. legge 169/2008, cit., art. 2, commi 1, 2, 3.

⁹ Cfr. la ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40 e la circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46.

¹⁰ Si veda anche la circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 12.

¹¹ Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3.

¹² *Ibidem*.

¹³ Cfr. circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46.

¹⁴ Cfr. circolare ministeriale 23 gennaio 2009, n. 10

¹⁵ Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3.

¹⁶ Ivi, art. 3, comma 3 bis.

¹⁷ Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.02.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 7193 del 11.02.2008, con la quale il sig. Giuseppe Silvi nato il 17.12.1945 – A1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giuseppe Silvi - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1274)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la domanda datata 18.02.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale il Sig. Vincenzo Pomponio, nato il 18.01.1946 - C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali, ha chiesto di essere collocato a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal **18.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **18.08.2008** il Sig. Vincenzo Pomponio – C2 – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali è collocato a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto Vincenzo Pomponio è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1270)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la domanda datata 26.03.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale il sig. Lucio Cicero, nato il 14.02.1945 - C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali, ha chiesto di essere collocato a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal **10.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **10.08.2008** il sig. Lucio Cicero – C2 – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali è collocato a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto Lucio Cicero è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1271)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30.07.1999, n.300;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.L. 16.05.2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2008, n. 133, e in particolare l'art. 72;

VISTA la Circolare n. 10/2008 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione recante indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto legge n.112/08, per favorire condotte omogenee delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il DD 06.06..2008, visto dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.10.08 al n. 1362, cap. 5230 di trattenimento in servizio -ex art. 16 del Decreto legislativo n. 503/92- del Sig. Beniamino RAMETTA, con decorrenza 1°.12.2008;

CONSIDERATO che la modifica del comma 8 dell'art.72 del decreto legge n. 112/08 operata in sede di conversione, nel far salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento in servizio presentate nei sei mesi successivi, con le modalità di applicazione recate dalla citata Circolare n. 10/08, ha espunto i trattenimenti in servizio già disposti con decorrenza ricompresa tra la data del 27.06.2008 e la data del 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che la modifica apportata al testo del comma 8, sopra citato, ha reso necessario la riproposizione di domande di trattenimento in servizio;

VISTA la domanda in data 30.10.2008 con la quale il predetto impiegato rinnova la propria volontà di rimanere in servizio fino al 67° anno d'età;

CONSIDERATO che detta domanda è stata presentata nei termini stabiliti dall'art. 72, comma 8, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2008, n. 133;

CONSIDERATO che il sig. Beniamino RAMETTA, nato 18.11.1943, ha compiuto il 65° anno di età 18.11.2008, con diritto ad essere collocato a riposo, per limiti di età a decorrere dal 1°.12.2008;

TENUTO CONTO che la data di decorrenza del trattenimento in servizio del suddetto è precedente a quella del 31.12.2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere al trattenimento in servizio del sig. Beniamino RAMETTA, in applicazione del regime di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, vigente prima della modifica operata dal decreto legge 112/08;

VISTO lo stato di servizio;

DECRETA

Al Sig. Beniamino RAMETTA –Ispettore Generale (ad esaurimento) in servizio presso l'Ufficio scolastico Provinciale di Catania , è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503, di permanere in servizio per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età.

La conseguente cessazione del rapporto di lavoro avrà effetto, ai sensi della vigente normativa, a decorrere dal 1°12.2010.

Il presente decreto sarà inviato, per il Visto, all'Ufficio Centrale del Bilancio.

(D.D. 26 novembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 12 febbraio 2009 al n. 71)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 24.07.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 26623 del 14.10.2008, con la quale la sig.ra Rosanna Masciarelli nata il 26.01.1948 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Padova, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **06.11.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **06.11.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rosanna Masciarelli - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Padova, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° dicembre 2008 al n. 1506)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 27.09.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 27087 del 23.10.2008, con la quale la sig.ra Angela Giampedroni nata il 31.10.1946 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di La Spezia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **31.12.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **31.12.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Angela Giampedroni - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di La Spezia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° dicembre 2008 al n. 1505)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 04.02.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11202 del 28.02.2008, con la quale la sig.ra Maria Teresa Marcone nata il 04.11.1946 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale del LAZIO Ufficio VII, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **02.11.2008**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **02.11.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Teresa Marcone - in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale del LAZIO Ufficio VII, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 6 novembre 2008 al n. 1403)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Clementina De Gregorio - Area C2 - nel ruolo del personale di questo Ministero;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 03.11.1943 compirà il sessantacinquesimo anno di età il 03.11.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.12.2008;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.12.2008** la sig.ra Clementina De Gregorio - Area C2 - in servizio presso la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Ufficio I - Affari generali e personale, Funzionario esperto per l'area amministrativo/giuridico-legale e contabile, è collocata a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta dipendente è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° dicembre 2008 al n. 1499)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;
- VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la domanda datata 12.05.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale il sig. Francesco Tomaselli, nato il 15.03.1944 - C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Dipartimento per l'Istruzione - Segreteria Tecnica, Ufficio III - Politiche del personale e valutazione dei dirigenti, ha chiesto di essere collocato a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal **01.11.2008**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.11.2008** il sig. Francesco Tomaselli – C3 SUPER – in servizio presso il Dipartimento per l'Istruzione - Segreteria Tecnica, Ufficio III - Politiche del personale e valutazione dei dirigenti è collocato a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto sig. Francesco Tomaselli è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° dicembre 2008 al n. 1501)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 30.09.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 25965 del 02.10.2008, con la quale il sig. Giorgio Franco Mammoliti nato il 15.05.1947 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio III - Formazione del personale , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **31.12.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **31.12.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giorgio Franco Mammoliti - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio III - Formazione del personale , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2009 al n. 31)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra BAKIR ELIFE, nata a Gemerek, Sivas (Turchia) il 3 febbraio 1956, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del Diploma di Liceo Femminile conseguito nell'anno scolastico 1975 presso il Liceo Femminile di Ankara (Turchia);

VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il Diploma di Liceo Femminile conseguito nell'anno scolastico 1975 presso il Liceo Femminile di Ankara (Turchia) dalla Sig.ra BAKIR ELIFE, nata a Gemerek, Sivas (Turchia) il 3 febbraio 1956, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: -----

-----64/100 (Sessantaquattro/Centesimi)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra JASIŃSKA BARBARA EWA, nata a Busko, Zdrój (Polonia) il 16 dicembre 1974, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del Diploma di Maturità denominato "Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego" conseguito nell'anno scolastico 1993 presso la Scuola Statale "Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki" di Busko, Zdrój (Polonia);

VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il Diploma di Maturità denominato "Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego" conseguito nell'anno scolastico 1993 presso la Scuola Statale "Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki" di Busko, Zdrój (Polonia) dalla Sig.ra JASIŃSKA BARBARA EWA, nata a Busko, Zdrój (Polonia) il 16 dicembre 1974, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: -----
-----88/100 (Ottantotto/Centesimi)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra GEORGIEVA ZLATINA GEORGIEVA, nata a Stara Zagora, provincia di Haskovo – Bulgaria il 5 dicembre 1977, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Ragioniere e Perito Commerciale del Diploma di Scuola Secondaria Superiore denominato "Diploma za sredno spezialno obrazovanie" conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola Media Superiore Professionale "G.Rakovski" di Yambol, Bulgaria; VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, modificato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il Diploma di Scuola Secondaria Superiore denominato "Diploma za sredno spezialno obrazovanie" conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola Media Superiore Professionale "G.Rakovski" di Yambol, Bulgaria dalla Sig.ra GEORGIEVA ZLATINA GEORGIEVA, nata a Stara Zagora, provincia di Haskovo – Bulgaria il 5 dicembre 1977, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Ragioniere e Perito Commerciale con il seguente voto: -----

-----95/100 (NOVANTACINQUE/CENTESIMI)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 29 del 25.01.2006 art. 13 di modifica all'art. 379 del D.L. n. 297 del 16.04.1994, che prevede per i cittadini di **Stati membri dell'Unione Europea**, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Elvetica il riconoscimento dei titoli di studio finali conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia;

VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra **AVRAM ANCA LACRIMIOARA** nata a Zalau (Romania) il 02.09.1980 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo: Socio- Psico- Pedagogico del titolo: **Diploma de Bacalaureat** conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto **Scoala Normala "Gheorghe Sincai"** di Zalau (Romania);

VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;

VISTO il D. M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D. M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 02/04/1980;

D I C H I A R A

Il titolo "**Diploma de Bacalaureat**" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia della Sig.ra **AVRAM ANCA LACRIMIOARA** cittadina europea, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo: "**LICEO SOCIO- PSICO- PEDAGOGICO**" con la seguente votazione : **69/100 (sessantanove / centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 2297/94, modificato dall'art. 13 della legge 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 19 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

- Veduta** la domanda della Sig.ra TIMORACKA' SILVIA nata a Nitra (Rep. Slovacca) il 17.10.1981, in
intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame
conclusivo del corso di studio di Istruzione Superiore ad indirizzo: Liceo delle Scienze Sociali
conseguito nell'anno 1998/1999 presso l'Istituto Statale "Pedagogico -Culturale di Nitra"
(Rep. Slovacca);
- Veduto** l'art .381 del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;
- Veduto** il D.M. 1 Febbraio 1975;
- Veduto** il D.M. 20 Luglio 1978;
- Veduto** il D.M. 2 Aprile 1980;
- Esaminata** la documentazione prodotta dall'interessata ;
- Accertata** la sussistenza dei presupposti di cui agli art.. 2 e 3 del citato D. M. 2 Aprile 1980;

DICHIARA

Il titolo conseguito all'estero dalla Sig. ra **TIMORACKA' SILVIA** è equipollente a tutti gli effetti di
al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE** ad indirizzo : **LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI**
il seguente voto ; **63/100 (sessantatre /centesimi)** .

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'8 gennaio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda di PADURARU ANDREI CODRIN, nato a Bacau (Repubblica di Romania) il 23 ottobre 1982, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: maturità professionale – indirizzo "tecnico della gestione aziendale", del diploma finale di scuola secondaria superiore rilasciato dalla Scuola Statale "Colegiul Economic Ion Ghica" di Bacau (Romania), con il voto di 7,98 su 10;

VEDUTO l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma finale di scuola secondaria superiore, conseguito all'estero da PADURARU ANDREI CODRIN, nato a Bacau (Repubblica di Romania) il 23 ottobre 1982, "equipollente" a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Diploma di maturità professionale – indirizzo per "tecnico della gestione aziendale", con il seguente voto: 79 su 100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

¹ Responsabile del procedimento – Avv. Italo Cavani

(Dichiarazione del dirigente del 26 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda di PONIEDZIALEK SYLWIA PAULINA, nata a Zamosc (Polonia) il 14 novembre 1991, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza media del titolo denominato "Swiadectwo Ukonczenia Gimnazjum", conseguito all'estero il 22 giugno 2007, presso il Gimnazjum di Izbica, Voivodato di Lublino (Polonia) con la valutazione di sufficiente.

Veduto l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

Veduto il D.I. 20 febbraio 1973;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia a Caracas (Venezuela) del 13 febbraio 2008 relativa al diploma in esame;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Dichiara

Il diploma di "Swiadectwo Ukonczenia Gimnazjum", conseguito all'estero da signora PONIEDZIALEK SYLWIA PAULINA, nata a Zamosc (Polonia) il 14 novembre 1991, equipollente a tutti gli effetti di legge alla licenza di scuola media italiana con la valutazione di sufficiente.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 26 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del sig. DIAN Alexandre Denis , nato a San Paolo (Brasile) il 15/6/1970
intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di
Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità Tecnico
delle industrie elettroniche del titolo Segundo Grau conseguito nell'anno 1987
presso il Collegio SAA -Rua Amaral Gama 185 San Paolo (Brasile);
VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;
VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A :

Il titolo "Segundo Grau" conseguito all'estero dal sig. DIAN Alexandre Denis equipollente a tutti gli
effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione
Secondaria Superiore ordine maturità Tecnico delle Industrie elettroniche-indirizzo con il seguente voto:

70/100 (settantacentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 27 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del sig. Brondani Torri Guilherme , nato a Santa Maria -RS (Brasile) il 03/03/1982 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "Certificado Conclusao de 2º Grau" conseguito nell'anno 1999 presso la Escola Estadual de Ensino Medio "Cilon Rosa" Rua Appel, 805- Santa Maria (RS) Brasile;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A:

Il diploma "Certificado Conclusao de 2º Grau" conseguito all'estero dal sig. Brondani Torri Guiherme – Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica con il seguente voto:

87/100 (ottantasettecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 17 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. Lafontaine Flora Zoe , nata a Londra (Inghilterra) il 13/09/1968 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità Linguistica del titolo "G.C.E. Advanced Level" conseguito nell'anno 1987 presso la Richmond Upon Thames College –Edgeston Road –Londra (Inghilterra) ;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A :

Il diploma "G.C.E. Advanced Level" conseguito all'estero dalla sig. Lafontaine Flora Zoe –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità Linguistica con il seguente voto:

73/100 (settantatrecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 6 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda di **Aparicio Chofre Lucia** nata a Valenza (Spagna) il 31/10/1977, intesa ad ottenere l'equipollenza del titolo di studio straniero "Titulo de Bachiller" con il titolo di studio italiano diploma di istruzione secondaria superiore di "Liceo Scientifico" conseguito in data 05/02/1996 presso la scuola pubblica "Benlliure" di Valenza (Spagna);
- VISTO l'art 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2005 – che ha apportato modifiche al suddetto D. Lgs., ed in particolare l'art. 13;
- VISTO l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna, fatto a Roma il 14/07/1999 (B.O.E. del 18/11/2000 – G.U.R.I. n. 11 del 15/01/2000) ed in particolare la risoluzione B, con il quale viene stabilito un regime preciso di equivalenza tra gli studi secondari superiori del sistema italiano e quelli dell'istruzione secondaria dei sistemi educativi spagnoli;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 6171 dell'11/06/2009;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

DICHIARA

Il titolo di studio straniero di "Titulo de Bachiller" conseguito in data 05/02/1996 presso la scuola pubblica "Benlliure" di Valenza (Spagna) da Aparicio Chofre Lucia nata a Valenza (Spagna) il 31/10/1977

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

al diploma di istruzione secondaria superiore di "Liceo Scientifico" con il seguente voto: OTTANTA/CENTESIMI (80/100).

Il presente certificato si rilascia ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94 e dell'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 12 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di Di Cristina Filippo nato a Bad Sackingen (RFG) il 15/10/1990 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza media del diploma di Abschlusszeugnis der Hauptschule rilasciato dalla Murgtalschule di Murg, Germania, nella sessione di 2006;

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

CONSIDERATO che tra le materia scolastiche studiate dall'interessato è compreso l'Italiano e che, pertanto, non è necessario che sostenga una prova di accertamento della lingua;

DICHIARA

Il documento scolastico straniero rilasciato dalla scuola "Murgtalschule di Murg, Germania, nella sessione del 2006 a Di Cristina Filippo nato a Bad Sackingen (RFG) il 15/10/1990

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

al diploma di licenza di scuola media italiana con il seguente giudizio: "sufficiente"
Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra **Adriana Lucia TOZZI**, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 01.07.1956, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col "diploma di licenza media" della classe "Standard VIII" equivalente all'attuale "Grade 10", con promozione allo "Standard IX", conseguita nell'anno scolastico 1971 presso la scuola "Jeppe High School For Girls" Johannesburg (Sud Africa)

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla L. 25.1.2006 n. 29;

VISTO il D.I. 20 febbraio 1973;

CONSIDERATO che la Sig.ra Adriana Lucia TOZZI ha presentato un certificato attestante il servizio prestato in Italia e comprovante la conoscenza della lingua italiana;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che l'interessato ha frequentato con esito positivo la classe "Standard VIII", corrispondente in Italia al secondo anno di studi secondari di secondo grado, non conseguendo però il diploma finale, ma comprensivo comunque del titolo intermedio inferiore

D I C H I A R A

il titolo di studio della classe "Standard VIII", conseguito all'estero dalla Sig.ra Adriana Lucia TOZZI, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 01.07.1956, **equipollente** a tutti gli effetti di legge al "**diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado**".

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 379 del D. L.vo 297/94 e modifiche di cui alla Legge 25.1.2006 n. 29.

(Dichiarazione del dirigente del 7 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig. IONITA RADUT, nato a Maicanesti (Romania) il 12/07/1977, intesa a ottenere il riconoscimento dell'Equipollenza con il "**Diploma di qualifica professionale: indirizzo Operatore Meccanico**" del titolo di studio della Scuola Professionale con la qualifica di Operaio nel mestiere di Fabbro Meccanico - mantenimento conseguito nell'anno 1993/94 presso la Scuola Professionale "Grupul Scolar de Industrie Usoara" di Focsani, provincia di Vrancea (Romania);

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 2° aprile 1980;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2° aprile 1980;

VISTA la nota n. 2357 del 16/03/2009 con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. ITIS-IPSI di Varese ha comunicato che la Commissione incaricata di esaminare la documentazione "non ha ritenuto opportuno far effettuare prove integrative vista la completezza degli studi compiuti dal richiedente;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

DICHIARA

il titolo di studio *della Scuola Professionale con la qualifica di Operaio nel mestiere di Fabbro Meccanico - mantenimento* conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dal Sig. IONITA RADUT

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di Qualifica Professionale di OPERATORE MECCANICO** con il seguente voto: 60/100 (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 D.L.vo 297/94, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

(Dichiarazione del dirigente del 4 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra PAMBUKU MERITA, nata a Durazzo (Albania) il 28/07/1969, intesa a ottenere il riconoscimento dell'Equipollenza con il "**Diploma di qualifica professionale: indirizzo Operatore Chimico-Biologico**" del titolo di studio "Vertetim" conseguito nell'anno 1986/87 presso la Scuola Media Superiore Statale Profilizzata "Naim Frasheri" di Durazzo (Albania);

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 2° aprile 1980;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2° aprile 1980;

VISTA la nota n. 2356 del 16/03/2009 con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. ITIS-IPSIA di Varese ha comunicato che la Commissione incaricata di esaminare la documentazione "non ha ritenuto opportuno far effettuare prove integrative vista la completezza degli studi compiuti dal richiedente;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

DICHIARA

il titolo di studio "Vertetim" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra PAMBUKU MERITA

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di Qualifica Professionale di OPERATORE CHIMICO-BIOLOGICO** con il seguente voto: 60/100 (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 D.L.vo 297/94, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

(Dichiarazione del dirigente del 4 giugno 2009)

(MOD-BP-09-091-379) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

